

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)[Indietro](#)

Publicato il 25/07/2018
N. 08392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2018 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3676
del 2018, proposto da

Regione Puglia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Anna Bucci e Rossana
Lanza, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la
Delegazione della **Regione Puglia** in Roma,
via Barberini, 36;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore
per la Protezione e Ricerca Ambientale, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

- AM InvestCo Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gianni, Antonio Liroso, Elisabetta Gardini, Andrea Sticchi Damiani ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

- Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Annoni, Marcello Clarich e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Liegi, 32;

- Articolo 32-97, Associazione Italiana per i diritti del malato e del cittadino, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

- Comitato di Esperti di cui al decreto legge 9/6/2016 n.98 presso il MATTM, A.T.I.D.U. Associazione Territoriale Italiana per la Promozione e Tutela dei Diritti Umani, Comune di Taranto, Legambiente Onlus, Lina Ambrogi Melle, non costituiti in giudizio;

nel giudizio per l'annullamento

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/9/2017, pubblicato in G.U. n. 229 del 30/9/2017, avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n.13”; della nota ISPRA prot. n. 46939 del 25/9/2017; della nota DG MATTM prot. n. 20001 del 22/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 19594 del 20/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 21865 del 25/9/2017; della nota MATTM prot. n. 21788 del 25/9/2017; del parere del Comitato di Esperti del 27/9/2017,

di cui alla relazione di sintesi sulle osservazioni, alla proposta di parere sulla domanda di AIA di AMI ed alla relazione di accompagnamento n. 134, tutte datate 27/9/2017; della richiesta del Ministro dello Sviluppo Economico; della proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico; del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5/6/2017, con cui è stata autorizzata l'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ILVA alla AM InvestCo Italy srl, limitatamente alla parte che riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto; della nota MATTM/SP NATO-UE-S/001/03/01/2017, non conosciuta, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso atti e provvedimenti eventualmente adottati o adottandi in conseguenza degli atti e provvedimenti gravati.

Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Provincia di Taranto, AM InvestCo Italy S.r.l., Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e

Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria nonché dell'Associazione Articolo 32-97, con la relativa documentazione;

Vista l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. a valere quale ricorso per motivi aggiunti presentata dalla parte ricorrente in riassunzione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3384/2018 del 7.6.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 116 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Rilevato che, con specifica istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. (a valere – ove occorra – quale ricorso per motivi aggiunti), la **Regione Puglia**, ricorrente in riassunzione dal TAR **Puglia** del giudizio di merito volto a quanto indicato in epigrafe, chiedeva a questo Tribunale la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del diniego di accesso agli atti di cui alla nota dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prot. n. 0117356 del 22 marzo 2018, nonché del “silenzio-rifiuto” opposto dal Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), e del relativo diritto ad accedere a detti atti;

Rilevato che, in particolare, la documentazione richiesta dalla **Regione Puglia** consisteva in:

- a) piano industriale di AM InvestCo s.r.l. presentato in sede di offerta;
- b) documentazione del piano ambientale presentata da AM InvestCo s.r.l. in sede di offerta;
- c) parere del Comitato di Sorveglianza espresso in data 28 maggio 2017, menzionato nel D.M. del 05/06/2017, con cui è stata autorizzata l'aggiudicazione in favore di AM InvestCo s.r.l.;
- d) contratto di trasferimento sottoscritto tra ILVA in amministrazione straordinaria ed AM InvestCo in data 28/06/2017;

Rilevato che, in relazione a tale autonoma fase del giudizio, depositavano memorie le parti pubbliche costituite, la AM InvestCo Italy s.r.l., l'Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e la Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria, rilevando inizialmente l'inammissibilità e infondatezza della domanda, nonché la **Regione Puglia** e l'Associazione Articolo 32-97, che insistevano invece per la fondatezza e il relativo accoglimento;

Rilevato che, nelle ultime memorie depositate dalle parti pubbliche e dall'Associazione Articolo 32-97, non contestate in punto di fatto dalla ricorrente, è stato evidenziato che tanto il contratto di trasferimento sottoscritto tra ILVA in A.S. ed AMI in data 28/06/2017, quanto il parere del Comitato di Sorveglianza espresso in data 28 maggio 2017 sono stati nelle more depositati in giudizio in data 15 giugno 2018;

Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione sull'istanza di accesso alla camera di consiglio del 4 luglio 2018;

Considerato che, per quanto riguarda la domanda relativa all'ostensione del contratto di trasferimento sottoscritto tra ILVA in A.S. ed AMI in data 28/06/2017 e il parere del Comitato di Sorveglianza espresso in data 28 maggio 2017, il Collegio rileva cessata la materia del contendere in virtù dell'intervenuto deposito spontaneo in giudizio;

Considerato che, per quanto riguarda gli altri due documenti, vale a dire quelli supra sub a) e b), il Collegio non rileva la fondatezza, allo stato, della relativa domanda;

Considerato, infatti, che non sono stati forniti dalla ricorrente/istante elementi idonei a dimostrare che i richiesti Piani contengano informazioni ambientali, ex d.lgs. n. 195/2005, autonomamente estraibili dal contesto generale

e ulteriori e diversi da quelli desumibili dal contenuto del d.p.c.m. impugnato per la fase di merito;

Considerato, infatti, che la stessa ricorrente afferma, in una prospettiva meramente “probabilistica”, che “...il piano ambientale... non può che riflettere ed essere conseguenziale ai contenuti specifici e peculiari del piano industriale stesso...” e che “...è di palmare evidenza, infatti, che le misure di prevenzione e di tutela ambientale e sanitaria sono fortemente condizionate, anzi determinate – ad es. – dalla tipologia e quantità di acciaio che AMI srl ha programmato di produrre...”, senza però fornire elementi oggettivi a sostegno di tale deduzione,

Considerato che l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 195/2005, invocato dalla ricorrente, prevede che tra le “informazioni ambientali” accessibili dall’interessato rientrano “...*le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività*” purché le stesse “*incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2)*” o siano “*finalizzate a proteggere i suddetti elementi*”;

Considerato che numeri 1) e 2) dell’art. 2 indicano: “*1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i*

siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi?";

“2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1)”;

Considerato, pertanto, che appare condivisibile quanto precisato nelle difese di AM InvestCo s.r.l., secondo cui le informazioni ambientali in questione **concernono esclusivamente “lo stato dell’ambiente”** e ciò che può incidere direttamente sullo stesso (quali emissioni, radiazioni e altro) **e non anche ogni documentazione che indirettamente si rifletta sull’ambiente in quanto tale;**

Considerato che, sotto tale profilo, **non appare neanche censurabile la conclusione del MISE in sede di rigetto dell’istanza**, per la quale il d.l. n. 191/2015 (che ha dettato **“Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”**), disciplinando gli aspetti ambientali connessi al trasferimento industriale in questione, **ha espressamente attribuito a specifici atti** (quali la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività

di tutela ambientale e sanitaria dell'aggiudicatario e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione delle modifiche ed integrazione al piano ambientale di cui al DPCM del 2014) il compito di regolare e disciplinare la materia ambientale; per cui il Piano industriale di AMI e le correlata documentazione presentati in sede di offerta risultano documenti che esulano dalla "materia ambientale", riguardando piuttosto aspetti tecnici, operativi ed economici concernenti l'integrale attività del trasferito complesso produttivo;

Considerato che l'istanza della **Regione Puglia** non può neanche essere inquadrata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, in quanto opera nella fattispecie l'art. 5 bis d.lgs. cit., che (al comma 2) preclude l'accesso in caso di presenza di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;

Considerato che tali elementi rilevano nel caso di specie, dato che tale Piano contiene - inevitabilmente - riferimenti a processi organizzativi e metodologici riguardanti il "know-how" aziendale, le conoscenze tecniche, le esperienze operative, gli studi applicativi riferibili al settore economico di interesse, tutti elementi suscettibili di utilizzo

in ambito industriale, come osservato dalla difesa erariale, nonché informazioni - in combinazione con altri elementi neanche oscurabili parzialmente - riguardanti le trattative con le parti sociali per profili occupazionali, la pianificazione degli investimenti, il riparto dei flussi finanziari, orientati in un lungo periodo e non direttamente collegati a informazioni ambientali come sopra identificate;

Considerato quindi che, alla luce della invocata normativa, la parte residua della domanda di ostensione della **Regione Puglia** non può essere accolta - non risultando sotto tale profilo illegittimi né la nota del MISE impugnata né il “silenzio” opposto dal MATTM - fermo restando che, essendo la questione di merito tuttora pendente, ben potrebbe il Collegio, ai sensi dell'art. 65 c.p.a. richiamato dalla stessa ricorrente, provvedere ad acquisire d'ufficio l'indicata documentazione, ove ritenuta imprescindibile ai fini della fase di delibazione del merito;

Considerato che le spese della presente fase saranno liquidate al definitivo, con la sentenza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciandosi ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., in parte dichiara

cessata la materia del contendere e in parte respinge l'istanza di accesso di cui in epigrafe proposta dalla **Regione Puglia**, nei sensi di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo

Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

[Valuta questo sito](#)

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)